

FONDO MUTUALISTICO MAIS

<p>CHE COSA COPRE?</p>	<p>Il fondo risponde nella fase di emergenza e fino alla 8^a foglia):</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di mancata, insufficiente emergenza delle piante di mais verificatasi per condizioni meteo avverse e più precisamente siccità, eccesso di pioggia, gelo e brina; alluvione (escluse le aree golenali) se denunciati entro la 3^a foglia; • per cause parassitarie tra cui le principali sono gli elateridi e le malattie fungine sul seme e piantine se denunciati entro la 8^a foglia <p>Il fondo risponde fino ad allegazione completata per danni da diabrotica così suddivisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • danni da ginocchiature/allettamenti conseguenza dei danni radicali causati dalle larve (solo se denunciati entro inizio fioritura); • danni da ridotta o mancata fecondazione per l'intensa alimentazione degli adulti sugli stimmi (solo se denunciati entro l'inizio della fase latte della spiga
<p>CHI PUO' ADERIRE?</p>	<p>Tutti i soci dei Consorzi di Difesa del Veneto e Friuli V.G.</p>
<p>QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL'ADERENTE?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adesione entro sette giorni dal completamento delle semine (prima dell'emergenza della coltura); • Rispetto delle buone pratiche agricole; • Rispetto della Difesa Integrata (Direttiva 128/2009/CE); • Iscrivere al "Bollettino delle colture erbacee" di Veneto Agricoltura" e rispettarne le indicazioni tecniche; • Denuncia del danno entro 3 giorni dall'accertamento dell'evento e comunque entro le fasi di sviluppo sopra specificate.
<p>COSA E QUANDO RISARCISCE?</p>	<p>Fino a 1000€/ha così dettagliati:</p> <ul style="list-style-type: none"> 🚧 1) riduzione investimenti: il fondo risarcisce perdite di reddito fino a 500 €/ha (20% della PLV) per: <ul style="list-style-type: none"> 🚧 - 1.1 Riduzione della densità di piante sotto le 4-5 pp/m²: 250€/ha per coprire costo della risemina più una somma fino a 250 €/ha per coprire le eventuali perdite di produzione a causa del ritardo della risemina del mais o passaggio ad altre colture con una PLV inferiore 🚧 - 1.2 compensare una riduzione di investimento, pur non da risemina, tale da causare riduzione di produzione 🚧 2) DANNI DA DIABROTICA: fino a 1000 €/ha a seconda dell'estensione di ginocchiature/allettamenti e della ridotta o mancata fecondazione negli appezzamenti interessati;
<p>COME RISARCISCE?</p>	<p>Il limite massimo di rimborso è così differenziato per le aziende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino a 10 ha pari a 3.000€; • da 11 a 20 ha pari a 5.000€; • oltre 20 ha secondo una specifica tabella (www.codiv.it/) <p>Per le superfici con particolare rischio i limiti di rimborso potranno essere ridotti del 50%</p> <p>Non verranno comunque erogati risarcimenti <200€ e superiori ai 50.000€</p>